



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-764/18 27 gennaio 2021, ECLI:EU:C:2021 :70	Ayuntamiento de Pamplona contro Orange España SAU	IV	Rinvio pregiudiziale	ES	Ultima istanza	SI	/	/	Autorizzazioni di reti e di servizi di comunicazione elettronica – Tassa comunale per l'occupazione o la gestione del demanio pubblico – Direttiva 2002/20/CE – Applicazione alle imprese che forniscono servizi di telefonia fissa e di accesso a Internet – Nozioni di “reti di comunicazione elettronica” e di “servizio di comunicazione elettronica” – Contributi per la concessione di diritti d'uso e di diritti di installare strutture – Ambito di applicazione – Limiti all'esercizio del potere impositivo degli Stati membri
Classificazione									
Diritto secondario									
Questione pregiudiziale									
<p>«1) Se la [direttiva autorizzazioni], nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con riguardo a imprese che operano nel settore delle telecomunicazioni mobili, e, nello specifico, le limitazioni all'esercizio della potestà tributaria degli Stati membri che detta direttiva prevede agli articoli 12 e 13, si applichi alle imprese fornitrici di servizi di telefonia fissa e Internet.</p> <p>2) In caso di risposta affermativa alla prima questione (dichiarando l'applicabilità di tale direttiva alle imprese fornitrici di servizi di telefonia fissa e Internet), se gli articoli 12 e 13 della [direttiva autorizzazioni] consentano agli Stati membri di imporre una tassa o un contributo calcolati esclusivamente sulla base dei ricavi lordi ottenuti annualmente dall'impresa – proprietaria delle risorse installate – in ragione della fornitura del servizio di telefonia fissa e Internet nel territorio corrispondente».</p>									
Dispositivo									
<p>1) La direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, deve essere interpretata nel senso che essa si applica anche alle imprese che forniscono servizi di telefonia fissa e di accesso a Internet.</p> <p>2) Gli articoli 12 e 13 della direttiva 2002/20, come modificata dalla direttiva 2009/140, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che impone, alle imprese proprietarie di infrastrutture o di reti necessarie per la comunicazione elettronica e che utilizzano queste ultime per fornire servizi di telefonia fissa e di accesso a Internet, una tassa il cui importo è determinato esclusivamente in funzione dei ricavi lordi ottenuti annualmente da tali imprese nel territorio dello Stato membro interessato.</p>									
Nota redazionale									
<p>Con la sentenza in oggetto la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla questione relativa all'applicazione della tassa per l'occupazione del suolo pubblico con riguardo a una società che gestisce i servizi di telefonia fissa e di accesso a Internet.</p> <p>La controversia oggetto del giudizio <i>quo</i> da cui trae origine il rinvio pregiudiziale riguarda una compagnia telefonica di diritto spagnolo (la Orange España). In particolare, la società, nel 2014, aveva proceduto all'«autoliquidazione» della tassa per la gestione del demanio pubblico prevista dal regolamento fiscale n. 22/2014, in ragione dello svolgimento dell'attività di telefonia fissa e di accesso a Internet esercitata nel territorio del Comune di Pamplona. Ritenendo tuttavia che detta tassa fosse contraria alla normativa dell'Unione che disciplina il settore delle telecomunicazioni, in particolare alla direttiva autorizzazioni, come interpretata dalla Corte, la Orange España ha chiesto al Comune di Pamplona la rettifica dell'«autoliquidazione» e il rimborso dell'eccedenza riscossa.</p> <p>A sostegno dell'istanza, la società sosteneva, innanzitutto, di non essere proprietaria delle reti da essa gestite nel territorio del Comune, bensì utilizzatrice di queste ultime in forza di diritti di interconnessione; in secondo luogo, rilevava che i servizi di telefonia fissa e di accesso a Internet rientrerebbero nell'ambito di applicazione della direttiva autorizzazioni, come interpretata dalla Corte per quanto riguarda l'imposizione di tasse e contributi alle imprese che esercitano le proprie attività nel settore della telefonia mobile. Infine, la società sosteneva che fosse contrario agli articoli 12 e 13 di tale direttiva imporre una tassa il cui importo fosse determinato esclusivamente sulla base di una percentuale fissa dei ricavi lordi dell'impresa. Il Comune di Pamplona rigettava l'istanza della società, sicché la società proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo di Pamplona il quale, tuttavia, lo respingeva assumendo che la Orange España era proprietaria delle reti di infrastrutture e, di conseguenza, non poteva essere esentata dal pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico.</p> <p>Avverso la sentenza di primo grado, la società proponeva appello dinanzi alla Corte Superiore di Giustizia della Navarra la quale, tuttavia, confermava, sia pur parzialmente, la sentenza impugnata.</p> <p>La società ricorreva, dunque, dinanzi alla Corte suprema che, in ragione delle questioni controverse e dell'orientamento interpretativo invalso nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, ha sospeso il procedimento e ha sottoposto a quest'ultima le questioni prima indicate.</p> <p>Con riguardo alla prima questione, la Corte precisa che l'oggetto del giudizio è la fornitura di servizi di accesso a Internet e di telefonia fissa per mezzo di reti via cavo e di altre risorse tecniche. Infatti, dalle disposizioni sopra citate della direttiva autorizzazioni risulta che essa non opera una distinzione, al fine di definire la nozione di «servizi di comunicazione elettronica», tra i servizi di telefonia fissa e i servizi di telefonia mobile. I «servizi di comunicazione elettronica», ai sensi della direttiva quadro, sono servizi consistenti nel trasmettere segnali su reti di comunicazione elettronica, a prescindere dal fatto che tali reti siano fisse o mobili e che comprendano servizi di telefonia, fissa o mobile, nonché servizi di accesso a Internet. Poiché l'ambito di applicazione della direttiva autorizzazioni è determinato in funzione delle definizioni contenute nella direttiva quadro, da quanto precede risulta che la direttiva autorizzazioni si applica alle autorizzazioni per la fornitura di reti e servizi di accesso a Internet e di telefonia fissa. Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che la direttiva autorizzazioni deve essere interpretata nel senso che essa si applica anche alle imprese che forniscono servizi di telefonia fissa e di accesso a Internet.</p> <p>In relazione alla seconda questione pregiudiziale, la Corte si interroga sull'ammissibilità di una tassa per l'occupazione e la gestione del demanio pubblico nei confronti delle imprese che forniscono servizi di telefonia fissa e di accesso a Internet. A tal riguardo, osserva che la direttiva autorizzazioni prevede non solo norme relative alle procedure di concessione delle autorizzazioni generali o dei diritti d'uso delle frequenze radio o dei numeri o al loro contenuto, ma anche regole relative alla natura, o anche all'entità, degli oneri pecuniari collegati a tali procedure che gli Stati membri possono imporre alle imprese nel settore dei servizi di comunicazione elettronica.</p> <p>Come emerge da una giurisprudenza costante della Corte, nell'ambito della direttiva autorizzazioni gli Stati membri non possono riscuotere tasse o contributi sulla fornitura di servizi e di reti di comunicazione elettronica diversi da quelli previsti da tale direttiva. Ne consegue che, affinché le disposizioni della direttiva autorizzazioni siano applicabili a un prelievo quale quello di cui trattasi nel procedimento principale, il suo fatto generatore deve essere collegato alla procedura di autorizzazione generale.</p> <p>Nel caso di specie, l'articolo 2, primo comma, del regolamento fiscale n. 22/2014 stabilisce che «[il] fatto generatore è costituito dall'uso privato o dalla gestione speciale del suolo, del sottosuolo e dello spazio aereo del demanio pubblico locale, per mezzo di cavi, tubature e gallerie destinati ai collegamenti di energia elettrica, acqua, gas o qualsiasi altro flusso, telefonia fissa, telefonia mobile e altri servizi di comunicazione elettronica (...)».</p> <p>La Corte osserva che la tassa per la gestione del demanio pubblico non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 12 della direttiva autorizzazioni, dal momento che non mira a coprire i costi amministrativi globali relativi alle attività dell'autorità nazionale di regolamentazione. Essa non può quindi essere qualificata come «diritto amministrativo», ai sensi di detto articolo. Di conseguenza, l'articolo 12 della direttiva autorizzazioni non osta a una normativa nazionale che prevede una siffatta tassa, poiché il fatto generatore della tassa per la gestione del demanio pubblico è collegato, conformemente al surrichiamato regolamento fiscale, alla concessione del diritto di utilizzare le risorse</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									